

ALLEGATO .....<sup>4</sup> all'Atto  
Rep. N° ...39157... Raccolta N° ...24107...

## STATUTO DELLA

### "FONDAZIONE ALBERO ROSSO ETS – Ente Filantropico"

#### TITOLO PRIMO

##### Art. 1 - Denominazione e sede

1.1 E' costituita ai sensi dell'articolo 14 del Codice Civile e seguenti del codice civile

una Fondazione denominata

"FONDAZIONE ALBERO ROSSO ETS – Ente Filantropico"

1.2 La Fondazione è costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Riforma del Terzo Settore).

##### Art. 2 - Sede

2.1 La Fondazione ha sede nel Comune di Cuneo, Via Felice Cavallotti n. 7.

La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica dello Statuto.

##### Art. 3 - Principi generali

3.1 La Fondazione non ha fini di lucro ed è un Ente Filantropico ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 117/2017; pertanto, persegue esclusivamente finalità civiche, di solidarietà e di promozione in campo sociale, socio-assistenziale, della tutela dei diritti umani, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazione di difficoltà economica e/o relazionale.

3.2 Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la Fondazione deve sempre usare, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "ETS - Ente Filantropico".

##### Art. 4 - Scopo

4.1 La Fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità

Alberto Guinob  
Alberto Guinob  
Marco Bepi

Marco Bepi  
Marco Bepi  
Marco Bepi

Marco Bepi  
Marco Bepi  
Marco Bepi

civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs 117/2017 e precisamente: \_\_\_\_\_

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (articolo 5 comma 1 lettera d) D.Lgs. 117/2017); \_\_\_\_\_

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (articolo 5 comma 1 lettera e) D.Lgs. 117/2017); \_\_\_\_\_

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera i) D.Lgs. 117/2017; \_\_\_\_\_

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (articolo 5 comma 1 lettera l) D.Lgs. 117/2017); \_\_\_\_\_

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in

favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (articolo 5 comma 1 lettera o) D.Lgs. 117/2017);

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (articolo 5 comma 1 lettera r) D.Lgs. 117/2017);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 comma 1 lettera u) D.Lgs. 117/2017);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 5 comma 1 lettera w) D.Lgs. 117/2017).

4.2 La Fondazione può altresì svolgere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale: la loro individuazione sarà operata dal Consiglio Direttivo.

4.3 Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra la Fondazione potrà stipulare convenzioni con società, Enti ed Istituzioni e compiere tutto quanto necessario per il conseguimento dello scopo della Fondazione.

**Art. 5 – Patrimonio e fondo di dotazione e fondo di gestione**

5.1. Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è composto dal fondo di dotazione costituito da:

- contributi erogati da soggetti pubblici e privati espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- somme delle rendite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente, possono essere destinate ad incremento del fondo patrimonio;
- eventuali contributi attribuiti al fondo di dotazione da parte di Enti Pubblici e di istituzioni e organi sovranazionali e/o dell'Unione Europea;
- beni mobili o immobili che pervengano contestualmente o successivamente alla costituzione della Fondazione, finalizzati al patrimonio;
- eventuali avanzi di gestione annuale non impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4 che precede, o non destinati alla copertura di perdite di gestione.

5.2 Le donazioni e lasciti potranno essere destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione se destinati dal Consiglio Direttivo, deliberante sul loro impiego, in conformità con le finalità statutarie della Fondazione.

5.3 Le donazioni e i lasciti, anche testamentari, sono accettati dal Consiglio Direttivo, con il beneficio di inventario, in conformità con le finalità statutarie della Fondazione.

5.4 La Fondazione trae i mezzi finanziari per il proprio funzionamento dal fondo di gestione costituito da:

- a) da contributi erogati da società, enti nazionali o internazionali, pubblici o privati e da persone fisiche;

b) dai corrispettivi delle attività svolte e dalle erogazioni a qualunque titolo connesse con le attività stesse; \_\_\_\_\_

c) dagli avanzi eventualmente prodotti, nello svolgimento delle attività, destinati nel bilancio preventivo a copertura degli oneri di esercizio; \_\_\_\_\_

d) dai redditi derivanti dal patrimonio come sopra determinato, da ogni altro eventuale contributo, sovvenzione, elargizione di terzi, destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio; \_\_\_\_\_

e) dalla raccolta, tra il pubblico, di offerte in denaro o in natura; \_\_\_\_\_

f) da ogni altro introito non espressamente destinato all'incremento del patrimonio.

5.5 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposte dalla legge. \_\_\_\_\_

5.6 Coloro che concorrono o hanno concorso alle attività della Fondazione, a qualsiasi titolo, non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio. \_\_\_\_\_

#### **Art. 6 - Esercizio** \_\_\_\_\_

6.1 L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 7- Organi della Fondazione** \_\_\_\_\_

7.1. Organi della Fondazione sono: \_\_\_\_\_

- il Presidente e il Vice Presidente; \_\_\_\_\_

- l'Assemblea dei Fondatori; \_\_\_\_\_

- il Consiglio Direttivo; \_\_\_\_\_

- l'Organo di Controllo. \_\_\_\_\_

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei conti. \_\_\_\_\_

Alberto Triguero  
Ximbo Ximbo  
Marco Depero

*Cassius Jackson  
Marshall*

Neuro / neuro  
Chloroform Teste,  
pale Barbed Time

one  
the  
no doubt of it

8.3 Il Fondatore può essere dichiarato decaduto, con delibera del Consiglio Direttivo, quando: \_\_\_\_\_

- rinunci espressamente a partecipare e/o contribuire alle attività della Fondazione;
- svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione. \_\_\_\_\_

8.4 La qualifica di Fondatore si perde in caso di decesso (in caso di persona fisica) o di estinzione (in caso di persona giuridica o altro ente collettivo). \_\_\_\_\_

8.5 Tutti i Fondatori hanno diritto di esaminare i libri della Fondazione con un preavviso di almeno otto giorni e la presenza almeno di un Consigliere o dell'organo di Controllo. \_\_\_\_\_

#### **Art. 9 - Assemblea dei Fondatori** \_\_\_\_\_

9.1 L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione per gli adempimenti statutari ovvero quando il Presidente della Fondazione ne ravvisi la necessità. \_\_\_\_\_

9.2 Spetta all'Assemblea dei Fondatori nominare i componenti del Consiglio Direttivo della Fondazione, determinandone il numero tra un minimo di cinque ed un massimo di nove membri. \_\_\_\_\_

9.3 Spetta all'Assemblea dei Fondatori nominare l'Organo di Controllo. \_\_\_\_\_

#### **Art. 10 - Presidente** \_\_\_\_\_

10.1 Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione sono eletti, a scrutinio segreto e con votazioni separate, salvo diversa decisione, dal Consiglio Direttivo nella prima seduta, tra i componenti del Consiglio stesso. \_\_\_\_\_

10.2 Il Presidente guida e coordina tutte le attività della Fondazione. \_\_\_\_\_

10.3 Egli rappresenta la Fondazione verso i terzi ed anche nei confronti delle Autorità ed in giudizio. \_\_\_\_\_

10.4 Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'applicazione di tutti gli affari

Alberto Inguento  
Alberto Inguento  
Marco Delano

che vengono deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. \_\_\_\_\_

#### **Art. 11 - Vice Presidente** \_\_\_\_\_

11.1 In caso di impedimento del Presidente, tutti i suoi poteri, le facoltà ed i compiti sono espletati dal Vice Presidente che, nel compierli, accerta l'impedimento del Presidente. \_\_\_\_\_

11.2 In caso di accertato impedimento anche del Vice Presidente, la carica è assunta ad interim dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età. \_\_\_\_\_

Marco Inguento  
Marco Inguento  
18/01/2018

#### **Art. 12 - Convocazioni** \_\_\_\_\_

12.1 L'Assemblea dei Fondatori e il Consiglio Direttivo sono convocati con qualsiasi mezzo, anche telematico, che garantisca l'avviso di avvenuta ricezione spedito a tutti i componenti, nonché ai membri dell'Organo di Controllo, almeno otto giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione potrà avere luogo con preavviso di almeno tre giorni. \_\_\_\_\_

12.2 L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare. \_\_\_\_\_

12.3 Le adunanze hanno luogo, di norma, presso la sede della Fondazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. \_\_\_\_\_

12.4 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza e, in caso di parità, ha prevalenza il voto del Presidente o di chi presiede la seduta. \_\_\_\_\_

Roberto Inguento  
Roberto Inguento  
18/01/2018

#### **Art. 13 - Costituzione** \_\_\_\_\_

13.1 L'Assemblea dei Fondatori ed il Consiglio Direttivo sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei loro componenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la legge o il presente statuto richieda maggioranze diverse. \_\_\_\_\_

13.2 Tutti i componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto di esaminare i libri so-



ciali.

#### **Art. 14 - Modalità**

14.1 Le riunioni degli Organi Collegiali si svolgono di norma secondo il metodo assembleare.

14.2 Possono essere altresì impiegati strumenti telematici (teleconferenza), a condizione che tutti i partecipanti possano compiutamente udire gli interventi degli altri componenti e far udire i propri durante tutta la riunione.

14.3 Il segretario della riunione accerta ed attesta la sussistenza delle condizioni di cui sopra.

#### **Art. 15 - Consiglio Direttivo**

15.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso il Presidente ed il Vice presidente, variabile da cinque a nove, secondo deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori.

15.2 Esso è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione e si riunisce almeno due volte all'anno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

15.3 Spetta al Consiglio Direttivo:

- l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione;
- l'esame e l'approvazione dei Programmi annuali;
- l'approvazione dei Regolamenti interni;
- l'esame e l'approvazione dei Bilanci preventivi e consultivi, e l'eventuale Bilancio sociale al superamento dei limiti previsti dall'articolo 14 D.Lgs. 117/2017;
- l'ammissione, con voto unanime, dei nuovi Fondatori;
- la nomina, nei casi stabiliti dalla legge, ed ove i compiti non siano svolti dall'Organo di Controllo, del Revisore dei Conti o della Società di Revisione;

- lo scioglimento dell'ente, con la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio previo parere favorevole dei Fondatori;

- provvedere alle eventuali modifiche del presente Statuto.

15.4 I membri del Consiglio Direttivo possono essere considerati decaduti se risultano assenti ingiustificati alle riunioni per due volte consecutive.

#### **Art. 16 - Programma della Fondazione**

16.1 Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Programma della Fondazione per l'anno successivo.

16.2 Il programma, dopo l'approvazione, viene trasmesso senza indugio ai componenti dell'Assemblea dei Fondatori.

#### **Art. 17 - L'Organo di Controllo**

17.1 Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da un Organo di controllo composto da un solo membro effettivo, che deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma del codice civile ed al quale si applica l'articolo 2399 codice civile. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre ove obbligatorio ai sensi di legge, la revisione legale dei conti.

17.2 L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 18 - Bilanci**

18.1 I Bilanci preventivi e consuntivi della Fondazione, previa comunicazione ai

componenti dell'Assemblea dei Fondatori per l'eventuale espressione di parere non vincolanti sono sottoposti all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttivo, che vi provvede rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 31 marzo di ogni anno.

18.2 Il Bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione sono sottoposti all'esame dell'Organo di Controllo, con anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla seduta fissata per l'esame e l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

18.3 Entro la stessa data l'Organo di Controllo esprime, con relazione scritta, il proprio parere.

#### **Art. 19 - Personale**

19.1 La Fondazione può avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'articolo 16 D.Lgs. 117/2017.

19.2 La Fondazione può altresì avvalersi di volontari, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 20 - Durata e modifiche statutarie**

20.1 La durata della Fondazione è illimitata.

20.2 Le eventuali modifiche statutarie sono deliberate dal Consiglio Direttivo, previo parere favorevole dell'Assemblea di Fondatori, in entrambi i casi con la presenza di almeno due terzi dei componenti e con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti.

#### **Art. 21 - Fusione - trasformazione - estinzione**

21.1 La Fondazione, su deliberazione del Consiglio Direttivo ed a seguito di parere favorevole dell'Assemblea dei Fondatori, sentito altresì il parere dell'Organo di Controllo, può fondersi o comunque confluire, in o con altri Enti che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

<sup>1/</sup>  
22/2 Qualora lo scopo della Fondazione dovesse ritenersi esaurito o esso sia dive-

nuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'articolo 27 primo comma del codice civile, la Fondazione si estingue; il Consiglio delibera lo scioglimento della Fondazione procedendo alla nomina di un liquidatore.

<sup>2/</sup>  
~~22.3~~ Nel caso di inazione degli Organi della Fondazione, la competente Autorità, anziché dichiarare estinta la Fondazione, potrà provvedere anche alla sua trasformazione garantendo, per quanto possibile, l'osservanza delle volontà dei Fondatori.

<sup>3/</sup>  
~~22.4~~ In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, su proposta del Liquidatore e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 22 – Revisione Legale dei Conti**

22.1 L'assemblea dei Fondatori, nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 nomina un Revisore legale dei conti.

22.2 L'organo di revisione dura in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

22.3 Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea dei Fondatori con relazione scritta;

22.4 La revisione legale dei conti può anche essere affidata all'Organo di controllo, purché costituito da un revisore iscritto nell'apposito registro.

#### **Art. 23 - Disposizioni finali e rinvio**

23.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si richiamano i principi ge-

nerali del diritto, a norma del Codice Civile, le norme di legge vigenti nel settore,  
nonché le leggi speciali in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017 e  
successive modifiche ed integrazioni.

$\frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{3}{3}$  Dele: "22" Adde: "21"

Tre postille approvate con tre numeri cancellati

Alberto Grignolo

Alberto Merani

Marco Defero

Enrico Scavotto

Marco Zandigra

Lore Gotti

Roberto Pizzo

Chiara Rosso Teste

Paola Barbero Teste







